

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
ESECUZIONE DI PROVE E VERIFICHE IN SITO SUI PONTI SITUATI SUL
TERRITORIO COLLINARE DELLA CITTA' DI TORINO**

C.U.P. C15F19000060004 - C.I.G. 8835821E24

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, Ing. Giorgio MARENGO, nato a [REDACTED] il 18 aprile 1957, domiciliato per la carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 – 10122 Torino, e la società Coop. Agriforest s.c., con sede in Strada del Nobile 36 – 10131 Torino, P. I.V.A. 02183830013, qui rappresentata dal Sig. Antonio Maria Bottero, nato a [REDACTED] il 9 agosto 1961

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 3270 del 27 luglio 2021, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida alla Società suindicata, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23 – comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico professionale per l'esecuzione delle prove e verifiche in sito sui ponti presenti sul territorio collinare della Città.

L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell'articolo 24 - comma 1 e articolo 31 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto la Società è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Con il presente contratto la Società dichiara sotto la propria responsabilità di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all'articolo 102 - comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena la revoca immediata del medesimo incarico ed eventuale risarcimento del danno prodottosi a carico dell'Amministrazione in caso di false dichiarazioni del medesimo.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità su indicate, riguarda tutti i ponti in muratura, c.a., carpenteria metallica presenti sul territorio collinare della Città (ad esclusione dei tratti terminali di sfocio dei rivi collinari) e consiste in:

- esecuzione di carotaggi su strutture in c.a. per prelievo carote di cls (lunghezza min 25 cm);
- esecuzione di sondaggi per il rilievo delle armature presenti nelle strutture in c.a. mediante spicconatura, rilievo geometrico del diametro e del passo delle armature, prelievo di spezzoni di armature (lunghezza min 50 cm) inserimento di nuovi spezzoni di acciaio solidarizzati mediante saldatura alle armature esistenti, ricostruzione copriferro in cls;
- rilievo geometrico delle componenti strutturali del ponte (dimensioni, spessori, geometrie, tipologie costruttive e materiali);
- verifica e rilievo degli eventuali sottoservizi transitanti sul ponte;
- apprestamento delle aree di cantiere e delle attrezzature per l'esecuzione di prove in sito sui materiali (endoscopie, ultrasuoni, ecc.).

La Società svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Giorgio MARENGO, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, in qualità di Dirigente di Servizio, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Tutte le attività sopra descritte dovranno svolgersi entro il **31 dicembre 2021**.

Qualora la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel presente contratto venisse ritardata oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dal corrispettivo spettante.

Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati progettuali ecceda i 7 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 11.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Società dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi; in particolare sarà autorizzato il subaffidamento del nolo di eventuali autocarri dotati di braccio idraulico e/o di eventuali ponteggi per l'esecuzione delle prove in sito.

La Società dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti

della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Art. 4 – GARANZIE

Tenuto conto della comprovata professionalità della Società incaricata, della tipologia di incarico e della ridotta entità del corrispettivo economico, ai sensi dell'art. 103 – comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non viene richiesta la garanzia definitiva.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo professionale per l'attività di in oggetto ammonta a complessivi € **84.670,00**, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., se dovuti.

La Società accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo allegato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il predetto importo sarà corrisposto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'incarico e previa trasmissione al RUP della documentazione di cui all'art. 2.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35 - comma 18 Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente all'allegato A del DM 31/2018.

A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, la Società sarà tenuta, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti alla Società eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando la Società non si sarà posta in regola con gli obblighi contestati.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite

in maniera non conforme al predetto articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

La Società, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati alla Società i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - SPESE A CARICO DELLA SOCIETA'

Saranno a carico della Società le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Le spese di bollo dei verbali si intendono incluse forfetariamente nel rimborso spese inserito nel preventivo di onorario a corpo allegato.

Art. 8 – PROPRIETA'

Gli elaborati prodotti nell'ambito del presente incarico professionale resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione della Società incaricata, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Tenuto conto delle responsabilità che potrebbero derivare dall'introduzione di varianti sostanziali, esse dovranno essere condivise dalla Società.

Art. 9 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito alla Società, ai sensi dell'articolo 24 - comma 1, lettera b del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53 - comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 10 – RECESSO E REVOCA

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, alla Società sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso della Società potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

L'Amministrazione procederà alla revoca del presente incarico al verificarsi dei presupposti ostativi di cui all'art. 1 del presente contratto.

Nel caso di ritardi attribuibili alla Società per le verifiche tecniche oggetto di incarico, e decorso inutilmente l'intervallo di tempo assegnati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente incarico, ferma restando la responsabilità della Società per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso invece del raggiungimento del 10% della penale di cui al precedente art. 2 o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, la risoluzione opererà di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso la Società inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 - ESECUTIVITÀ

La Società ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 32 - commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Coop. Agriforest s.c.
Sig. Antonio Maria BOTTERO

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giorgio MARENCO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (spese a carico della Società), Art. 10 (recesso e revoca), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 12 (controversie e foro competente).

Coop. Agriforest s.c.
Sig. Antonio Maria BOTTERO